



STATUTO DELLA FONDAZIONE "CARLO BIANCHI" Scuola dell'Infanzia

Parrocchia di S. Croce in Gazzada
Comune di Gazzada Schianno (Va)

Allegato A all'atto

in data 30.11.2005

rep. n. 32793

Racc. n. 9249



ORIGINI

Art. 1

L'Asilo Infantile di Gazzada, nel Comune di Gazzada Schianno (Va), fu istituito in virtù delle disposizioni testamentarie del defunto Carlo Bianchi con testamento olografo del 16 novembre 1887, pubblicato avanti la Pretura di Varese in data 26 giugno 1889 e in atti del notaio Francesco Magatti al n. 2075 di repertorio.

L'Asilo è stato eretto in Ente morale con Regio Decreto del 29 marzo 1906.

L'Ente è stato depubblicizzato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 36249 del 18 maggio 1993 ed è iscritto al n. 658 del Registro Regionale delle persone giuridiche private presso la C.C.I.A.A. di Varese.

SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 2

L'Asilo Infantile di Gazzada, che con il presente Statuto assume la definizione di Scuola dell'Infanzia, è una Fondazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata ed ha sede in Via Italia Libera 85 nel Comune di Gazzada Schianno (Va).

Art. 3

La Fondazione gestisce asili e scuole dell'infanzia di ispirazione cristiana cattolica in ambito educativo e sociale, non si prefigge fini di lucro e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.


Ha lo scopo di accogliere, secondo il regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi del Comune di Gazzada Schianno e, nel caso vi fossero posti disponibili, anche bambini provenienti da altri Comuni, provvedendo alla loro istruzione, assistenza ed educazione fisica, morale, culturale e religiosa, nei limiti e nel rispetto dei tempi di crescita e di sviluppo relazionale, tipici della loro età.

Art. 4

I bambini ammessi devono essere in regola con le normative vigenti in materia sanitaria e ad essi è somministrata la refezione secondo le tabelle dietetiche vigenti.

Art. 5

Apposito regolamento interno stabilisce le modalità e i requisiti di ammissione e frequenza. E' vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.



PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito da proprietà immobiliari e mobiliari.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Ente si avvale di:

- proventi derivanti dal patrimonio;
- rette dagli utenti dei servizi offerti;
- contributi da Enti Pubblici e Privati;
- iniziative di raccolta fondi a sostegno delle attività svolte;
- altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio.

Art. 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.
Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- il Parroco pro tempore della Parrocchia S. Croce di Gazzada;
- un membro nominato dall'assemblea dei genitori dei bambini frequentanti;
- due membri nominati dal Consiglio Pastorale della Parrocchia S. Croce di Gazzada;
- un membro nominato dall'Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno, stante il rapporto convenzionale tra Comune e Fondazione; nel caso di cessazione del rapporto convenzionale, tale membro decade e viene sostituito da un altro genitore nominato dall'assemblea dei genitori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice - Presidente.

Tutti i componenti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati senza interruzione, ad eccezione del rappresentante dei genitori che rimane in carica fintanto che perduri la frequenza di un proprio figlio.

Art. 10

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.



Art. 11

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Art. 12

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri relativi all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare adempie ai seguenti compiti:

- delibera eventuali regolamenti previsti dalla Legge o di propria iniziativa, quali quelli del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento delle scuole e degli asili gestiti;
- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal CCNL di categoria e dal regolamento interno, stabilisce ruolo e competenze delle figure direttive;
- delibera le Convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- delibera su eventuali contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, lasciti ed eredità;
- delibera l'alienazione di beni immobili, alle condizioni di cui all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 207/2001, con il voto favorevole di almeno 4 dei suoi componenti;
- nomina, se lo ritiene opportuno, direttori e procuratori, fissandone poteri e funzioni;
- delibera l'importo delle rette di frequenza;
- approva il bilancio;
- delibera in ordine ad eventuali modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno 4 dei suoi componenti;
- adempie, infine, a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dai Regolamenti.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 3 dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio e per la definizione dei programmi di lavoro.

La convocazione avviene mediante avviso a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e indicando l'ordine del giorno.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti nel precedente articolo 12 in cui necessita l'approvazione di 4 membri.

Le votazioni sono palesi, tranne quelle previste con voto segreto, e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 14

Entro la scadenza del mandato, il Presidente deve richiedere agli organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti al fine di procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.



Art. 15

Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'organo competente affinché proceda alla designazione di un nuovo consigliere.

Con la medesima modalità si procede nel caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e di decadenza sopraggiunta.

Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

PRESIDENTE

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle leggi vigenti e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte.

E' autorizzato, per conto e nell'interesse della Fondazione, a ricevere ed effettuare pagamenti per qualsiasi titolo. Nei casi di necessità e urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.

Art. 18

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un segretario.

Il segretario assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, sottoscrivendoli con il Presidente; cura gli aspetti amministrativi dell'Ente, custodisce atti e documenti e svolge lavoro di segreteria e di contabilità.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente ed opera secondo le sue direttive.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 19

Sono regolarmente costituiti all'interno dell'Ente gli Organi Collegiali previsti dalla legislazione vigente, la cui disciplina può essere regolata da apposito regolamento interno.

In ca
analo

Per qu
di per

ESTINZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20


In caso di estinzione della Fondazione, l'attivo risultante verrà devoluto ad altro Ente con finalità analoghe rivolte all'educazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.



[Handwritten signature]



Copia conforme all'originale con i...
relativ... allegat... su... fogli.

Varese, 5 DIC. 2005

